

Regolamento per la costituzione di una Sezione della SIS

17 Dicembre 2025

1. Costituzione di una Sezione della SIS

Una Sezione della SIS è costituita su proposta sottoscritta da almeno 100 soci ordinari della SIS, con l'obiettivo di approfondire lo studio di aree di interesse con rilevanza statistica e di ampia portata, tali quindi da non poter essere esaurite nell'ambito di una Commissione Scientifica o di un Gruppo.

Possono costituire una sezione solo i Gruppi della SIS che siano stati tali, di norma per almeno 2 anni, e che abbiano rispettato le direttive del Regolamento dei Gruppi e dimostrino una consolidata internazionalizzazione.

I proponenti delle Sezioni si impegnano a operare concordemente con la SIS, sul piano scientifico e organizzativo, sia per le iniziative loro proprie, le cui date saranno tali da non risultare concomitanti con le Riunioni Scientifiche e Intermedie SIS, sia per le iniziative proprie della SIS (convegni, scuole e altre attività istituzionali).

Nella proposta di costituzione sono chiaramente indicate:

- (a) le finalità scientifiche della Sezione;
- (b) la denominazione della Sezione e, eventualmente, la sigla abbreviativa utilizzata e il logo;
- (c) il Regolamento della Sezione.

Il Consiglio Direttivo della SIS, in occasione della prima riunione successiva alla presentazione della proposta di costituzione della Sezione, esprime un parere, dopo aver verificato, in particolare, le finalità scientifiche della nuova sezione e la loro originalità rispetto a eventuali Sezioni o Gruppi già esistenti nella SIS.

La proposta di costituzione delle Sezioni, accompagnata dal parere del Consiglio Direttivo, viene sottoposta, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, all'approvazione dell'Assemblea della SIS.

2. Organi

Gli organi della Sezione sono

- 1) l'Assemblea degli aderenti;
- 2) il Consiglio Scientifico-Organizzativo;
- 3) il Presidente.

Il Regolamento della Sezione può prevedere altri organi aggiuntivi a quelli indicati come, per esempio, Vicepresidente e Segretario.

Tutti gli organi sono elettivi e durano in carica per un periodo massimo di quattro anni.

2.1 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti è convocata in forma scritta dal Presidente almeno una volta ogni due anni, con un preavviso di almeno 30 giorni, e con indicazione dei punti all'ordine del giorno, tra cui, in particolare, l'elezione degli organi in scadenza.

2.2. Consiglio Scientifico-Organizzativo

Il Consiglio Scientifico-Organizzativo, convocato periodicamente dal Presidente, è composto da non meno di 5 aderenti alla Sezione, tra cui il Presidente. Il Consiglio Scientifico-Organizzativo coadiuva il Presidente in tutte le sue attività.

2.3. Presidente

Il Presidente della Sezione deve essere un socio ordinario SIS. Non si può essere Presidente di più Gruppi o Sezioni contemporaneamente.

Il Presidente rappresenta la Sezione a tutti gli effetti, in particolare nei rapporti con il Consiglio Direttivo della SIS. Per favorire il coordinamento delle iniziative scientifiche e organizzative della Sezione con le altre iniziative della SIS, il Presidente, quando invitato dal Consiglio Direttivo, partecipa (in prima persona o tramite suo delegato), con voto consultivo alle riunioni e può consultare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Su mandato del Consiglio Scientifico-Organizzativo e sentito il parere del Tesoriere della SIS, fornisce indicazioni allo stesso Tesoriere per la gestione dei fondi propri della Sezione.

Entro il mese di marzo di ogni anno trasmette al Consiglio direttivo della SIS la relazione annuale sulle attività della Sezione ed il bilancio del Fondo di funzionamento.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico-Organizzativo della Sezione e dell'Assemblea degli aderenti, e ne fa eseguire le deliberazioni.

Di concerto con il Consiglio Scientifico-Organizzativo:

- a) cura la pubblicazione delle notizie di carattere scientifico o organizzativo di interesse per gli aderenti alla Sezione;
- b) organizza le iniziative deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Scientifico-Organizzativo stesso.

3. Fondo di funzionamento

La Sezione ha un proprio fondo di funzionamento gestito dal Tesoriere della SIS, su indicazione del Presidente della Sezione.

In nessun caso la Sezione può imporre oneri a carico della SIS.

Le entrate consistono in:

- a) contributi degli aderenti per la partecipazione alle attività della Sezione;
- b) donazioni, contributi pubblici o privati, sponsorizzazioni;
- c) residui di Scuole SIS e convegni organizzati dalla Sezione stessa.

L'ammontare del contributo di partecipazione alle attività della Sezione è fissato dall'Assemblea della Sezione su proposta del Consiglio Scientifico-Organizzativo e previa comunicazione al Consiglio Direttivo della SIS.

Le quote di iscrizione ai convegni della sezione dovranno essere maggiorate di almeno la quota corrente dell'IVA per i non soci SIS.

Le uscite consistono in tutte quelle spese che il Consiglio Scientifico-Organizzativo ritiene necessarie per le attività della Sezione.

Il 15% dei proventi del versamento dell'eventuale contributo di partecipazione da parte dei membri della Sezione viene incamerato dalla SIS al fine di coprire i costi generali di organizzazione.

Pur essendo gestito in piena autonomia dalla Sezione, il fondo di funzionamento, ai fini fiscali e civili, rientra a tutti gli effetti nel bilancio della SIS.

4. Adesioni e abbandoni

Fin dal momento della sua costituzione, possono presentare domanda scritta di adesione alla Sezione sia persone sia enti, privati o pubblici, già Soci SIS.

Le domande di adesione dei Soci ordinari e degli Enti aderenti alla SIS sono automaticamente accolte; quelle dei non Soci SIS e degli Enti non aderenti alla SIS, eventualmente presentate da aderenti alla Sezione, sono accolte solo previa iscrizione alla SIS.

Si acquista la qualifica di aderente alla Sezione della SIS dal momento del pagamento del contributo di partecipazione.

Si perde la qualifica di aderente alla Sezione per:

- a) dimissioni volontarie dalla SIS o dalla Sezione (esprese per scritto, con lettera indirizzata al Presidente);
- b) esclusione per morosità nel pagamento del contributo annuale, deliberata dal Consiglio Scientifico-Organizzativo della Sezione.

5. Cessazione di una Sezione della SIS

La Sezione cessa di esistere se:

- a) l'Assemblea degli aderenti delibera l'autoscioglimento;

b) si trova a essere costituita da meno di 30 Soci della SIS;

c) è dichiarata sciolta dall'Assemblea dei Soci della SIS, su proposta motivata del CD-SIS, a seguito di gravi violazioni delle regole di democrazia indicate in questo regolamento o previste dalla legge, o di azioni gravemente lesive del buon nome e dell'immagine della SIS.

In caso di cessazione, eventuali residui nel fondo di funzionamento proprio della Sezione, se non già impegnati, affluiscono al patrimonio della SIS.

6. Regolamento della Sezione della SIS

Il Regolamento della Sezione deve conformarsi al presente Regolamento, allo Statuto e ai principi che ispirano la vita della SIS.

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Regolamento, la Sezione della SIS, nel proprio regolamento, può prevedere norme integrative per una migliore gestione delle proprie finalità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le integrazioni potranno riguardare:

a) la frequenza e le modalità di convocazione del Consiglio Scientifico-Organizzativo;

b) le modalità delle elezioni degli organi;

c) l'indicazione dell'organo (l'assemblea degli aderenti, il Consiglio Scientifico-Organizzativo, o altro) cui spettano le iniziative scientifiche e organizzative della Sezione (ad es.: la fissazione del contributo spese, l'organizzazione di manifestazioni, convegni e simili, la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie ecc.);

d) le condizioni di validità delle delibere degli organi (maggioranze semplici, qualificate ecc.);

e) la possibilità di voto per delega, o per lettera, o tramite strumenti elettronici.

Il Regolamento adottato dalla Sezione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della SIS.

7. Norme finali e transitorie

Sezioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno continuare a operare in via transitoria, e comunque per un periodo non superiore ai due anni, secondo le regole che si erano date in precedenza.